

Accertamento e riscossione

Revisione dell'accertamento

Il [Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024](#), ha attuato la riforma dell'accertamento tributario e la disciplina del concordato preventivo biennale.

La prima parte del decreto delegato (articoli da 1 a 5) dà attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 17 della Legge delega fiscale, che ha dettato i principi e criteri direttivi sulla riforma del procedimento accertativo, sulla applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio e sul riordino delle previsioni normative riferite alle attività di analisi del rischio.

Il Decreto è entrato in vigore il 22 febbraio scorso. Tuttavia, alcune disposizioni legate alla riforma dell'accertamento saranno effettive a partire dagli atti emessi dal 30 aprile 2024..

Si analizzano di seguito le principali novità sulla riforma del procedimento accertativo.

Per l'analisi puntuale di tutte le disposizioni si rinvia alla scheda dedicata.

Avvio del procedimento di adesione	<p>Il Decreto n. 13/2024 prevede una procedura di adesione distinta a seconda che si tratti di atto impositivo soggetto all'obbligo di contraddittorio preventivo o meno. Nello specifico, lo schema di provvedimento che deve essere inviato al contribuente per il contraddittorio preventivo deve recare, oltre all'invito a formulare osservazioni, anche l'invito a definire il procedimento in adesione (in luogo delle osservazioni).</p> <p>L'invito a presentare l'istanza di adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica o nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo di contraddittorio preventivo.</p>
Atti per i quali è previsto il contraddittorio preventivo	<p>Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica o atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis della Legge n. 212/2000, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto per il contraddittorio. Se all'esito delle osservazioni emergono i presupposti per un accertamento con adesione, le parti possono comunque dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento. Qualora il contribuente decida di non formulare la domanda di adesione ricevuto lo schema di provvedimento, potrà ancora farlo nel momento in cui riceve l'avviso di accertamento o di recupero del credito. Tuttavia, in questo caso: la domanda di adesione andrà formulata entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento/avviso di recupero; il termine per il ricorso sarà sempre per 30 giorni e non per 90 giorni</p>

Vuoi approfondire la tematica della riforma fiscale?

Il Settore Fisco e Diritto d'impresa è a tua disposizione:

telefono: 02 58370267/308

email:fisc@assolombarda.it

Non sei associato e vuoi ricevere le informazioni introdotte dal Decreto Legislativo?

[Contattaci >](#)